



Elezioni rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento in vigore fino al 15 ottobre 2021

Modalità di svolgimento

Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento e nei consigli delle Aree didattiche Indice articoli

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Indizione delle elezioni
- Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
- Art. 4 - Liste elettorali. Presentazione
- Art. 5 - Liste elettorali
- Art. 6 - Pubblicazione delle liste elettorali
- Art. 7 –Seggi elettorali
- Art. 8 – Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale
- Art. 9 - Modalità di espressione del voto
- Art. 10 - Operazioni di scrutinio
- Art. 11 - Ripartizione dei seggi e proclamazione degli eletti
- Art. 12 - Ricorsi
- Art. 13 - Durata del mandato e sostituzioni
- Art. 14 - Ufficio elettorale del dipartimento
- Art. 15 - Commissione elettorale del dipartimento
- Art. 16 – Rinvio e disposizioni transitorie

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'elezione:
 - I) nel Consiglio di Dipartimento:
 - a) di una rappresentanza degli studenti pari al 10% arrotondato per eccesso del personale docente ed equiparato componente l'Organo in questione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (in seguito "Statuto");
 - b) di una rappresentanza degli studenti laureati iscritti ai corsi di dottorato di ricerca pari al 5% arrotondato per eccesso del personale docente ed equiparato componente l'Organo in questione. I predetti, riuniti in apposita Assemblea in uno dei giorni previsti per le votazioni, procedono all'elezione diretta dei loro rappresentanti. Ogni elettore dispone di un solo voto di preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
 - II) nei Consigli delle Aree Didattiche di una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso del personale docente ed equiparato appartenente alle singole aree, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto, qualora la partecipazione alle elezioni di cui al comma 1 sia inferiore al 10% degli aventi diritto, il predetto numero di rappresentanti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Se il numero dei votanti è inferiore al 10% degli aventi diritto, il numero degli eletti per il Consiglio di Dipartimento è ridotto rispettivamente nella proporzione di 1 a 1 per la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio e nella proporzione di 1 a 0,5 per la rappresentanza degli studenti laureati iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (quindi: al 9% dei votanti corrisponderà rispettivamente il 9%

- e il 4,5% dei docenti componenti il Consiglio; all'8% corrisponderà rispettivamente il 4% e il 2% e così via) con arrotondamento alla frazione di punto all'unità superiore. Se il numero dei votanti è inferiore al 10% degli aventi diritto, il numero degli eletti per il Consiglio dell'Area Didattica è ridotto nella proporzione di 1 a 1,5 (quindi: al 9% dei votanti corrisponderà il 13,5% dei docenti componenti dell'Area didattica; all'8% corrisponderà il 12% e così via) con arrotondamento della frazione di punto all'unità superiore.
3. Le elezioni di cui al comma 1 possono svolgersi congiuntamente.
-

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con anticipo di almeno 60 gg. e con proprio decreto, in conformità allo Statuto. Al decreto viene data la massima pubblicità anche mediante il sito web del Dipartimento.
 2. Il decreto deve indicare:
 - a) il numero degli eligendi per ciascuno degli Organi;
 - b) il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) l'orario di costituzione e di apertura dei seggi elettorali e quello di inizio delle operazioni di scrutinio.
 3. Le operazioni di voto per l'elezione della rappresentanza degli studenti si svolgono in due giorni consecutivi possibilmente coincidenti con quelli in cui sono previste operazioni di voto che riguardino altri organi o altre rappresentanze di Ateneo.
-

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni:
 - a) risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, nell'anno accademico corrente a uno dei corsi di studio di pertinenza rispettivamente: del Dipartimento (per la rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento); dell'Area Didattica (per la rappresentanza nel Consiglio dell'Area Didattica); b) abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), dello Statuto;
 - c) non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello Statuto.
 2. Sono altresì elettori tutti i laureati che alla data delle votazioni:
 - a) siano regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;
 - b) non abbiano ancora discusso la tesi finale di dottorato;
 - c) non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello Statuto
 3. Possono essere eletti tutti gli studenti che, alla data delle votazioni:
 - a) risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) nell'anno accademico corrente ai corsi di studio di pertinenza rispettivamente: del Dipartimento (per la rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento); dell'Area Didattica (per la rappresentanza nel Consiglio dell'Area Didattica);
 - b) abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto.
 - 6) non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto.
 4. Possono altresì essere eletti tutti i laureati che alla data delle elezioni:
 - a) siano regolarmente iscritti non oltre il penultimo anno di corso ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;
 - b) non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto.
-

Art. 4 - Liste elettorali. Presentazione

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.
2. Nell'ipotesi dell'art. 1, comma 3, ciascuna lista indica distintamente i candidati per il Consiglio di Dipartimento e per i Consigli delle Aree Didattiche. Tra le due candidature non sussiste incompatibilità.
3. Al fine di assicurare il rispetto del principio delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

4. La presentazione delle liste deve avvenire non oltre le ore 18.00 del trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni. Il termine è perentorio; qualunque presentazione successiva è dichiarata inammissibile dall'Ufficio Elettorale.
 5. Ogni lista è presentata da un elettore firmatario della lista medesima. Il presentatore della lista ed un altro sottoscrittore della stessa lista assumono congiuntamente la funzione di responsabili della lista.
 6. La presentazione di ciascuna lista avviene mediante il deposito, presso l'Ufficio Elettorale del Dipartimento:
 - a) della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
 - b) della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato;
 - b) delle sottoscrizioni di cui all'art. 5.
 7. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:
 - a) una sigla e/o simbolo atto a identificare la lista, riprodotta anche su supporto magnetico (la Commissione Elettorale invita il presentatore di lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni, la denominazione e/o simbolo della lista qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);
 - b) l'elenco degli studenti candidati riprodotto anche su supporto magnetico;
 - c) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di lista.
 8. I responsabili di lista devono:
 - a) assicurare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
 - b) ricevere comunicazioni dall'Ufficio Elettorale e dalla Commissione Elettorale;
 - c) designare i rappresentanti di lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale entro l'ottavo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni; ove questo termine non possa essere rispettato per gravi e giustificati motivi, la designazione potrà essere effettuata direttamente ai presidenti di seggio, non oltre l'inizio delle operazioni di voto;
 - d) presentare all'Ufficio elettorale l'elenco degli studenti sottoscrittori di lista che potranno essere utilizzati, con compiti di scrutatore, per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il quindicesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.
 9. L'Ufficio Elettorale provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore, che viene autenticata dall'Ufficio Elettorale al momento della presentazione. Di tale operazione viene redatto processo verbale; copia del verbale viene rilasciata al presentatore quale ricevuta dell'avvenuto deposito della lista.
 10. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione di uno dei responsabili della lista di volta in volta interessata.
-

Art. 5 - Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 e non oltre 30 studenti aventi diritto al voto.
 2. Le firme di cui al comma precedente sono raccolte, a pena di nullità, su moduli predisposti dal Dipartimento.
 3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati a pena di nullità
 4. Lo studente candidato in una lista non può essere sottoscrittore della lista stessa a pena di nullità della sua sottoscrizione.
 5. Lo studente in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo non può candidarsi in più di una lista a pena di esclusione da tutte.
 6. Le firme di cui al comma 1 e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge o da personale del Dipartimento all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile a pena di nullità della presentazione della lista.
 7. Per i sottoscrittori devono risultare: cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studi cui sono iscritti, anno di iscrizione e numero di matricola.
 8. Per i candidati devono risultare a pena di nullità della candidatura: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, corso di studi cui sono iscritti, anno di iscrizione e numero di matricola.
-

Art. 6 - Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale

1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla Legge ed al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale, sono rese pubbliche mediante elenchi nei quali esse sono riportate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione e/o simbolo, almeno venti giorni liberi prima della data delle elezioni.
 2. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui è stata disposta la pubblicazione delle liste elettorali e termina 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.
 3. La Commissione Elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito del Dipartimento nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'art. 2, comma 3, dello Statuto.
-

Art. 7 - Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono costituiti presso le aule del Dipartimento ubicate nel complesso di via Salaria 113 ed in quello di via Principe Amedeo 184 (ex Caserma Sani), con provvedimento del Direttore reso pubblico anche mediante il sito web del Dipartimento almeno 8 giorni prima dell'inizio delle votazioni. In caso di coincidenza con le elezioni delle rappresentanze degli organi generali di Ateneo, sono utilizzati i seggi all'uopo predisposti.
 2. Ciascun seggio è composto da: un presidente ed un segretario, scelti dal Direttore tra i docenti ed il personale tecnico-amministrativo in servizio; due scrutatori designati dalla Commissione elettorale avvalendosi degli elenchi degli elettori di cui all'art. 4, comma 8, lett. d) del presente Regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano possibilmente firmatari di liste differenti.
 3. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente designato dal presidente.
 4. In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente o del segretario del seggio, il Direttore provvede alla sostituzione.
 5. In caso di impedimento o mancata presentazione degli scrutatori, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.
 6. Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti della Commissione Elettorale, i componenti dell'Ufficio Elettorale, un rappresentante per ciascuna lista.
 7. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio e possono far inserire a verbale proprie dichiarazioni limitatamente alla regolarità delle operazioni medesime.
-

Art. 8 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

1. Alle ore 16.00 del giorno precedente l'inizio delle votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.
2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede. Le schede riportano, nell'ordine di presentazione di cui al precedente art. 6, i contrassegni delle liste concorrenti.
3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio e all'apposizione di mezzi atti a segnalare ogni eventuale effrazione. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate o del servizio di vigilanza.
4. Alle ore 8.30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
5. Le operazioni di voto si svolgono nei due giorni indicati nel decreto che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti: il primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 17.00; il secondo giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
6. Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto per le votazioni, il presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nel comma 3, rinviando alle ore 13.30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.
7. Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:
 - 1) lo studente presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore

legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;

2) il presidente o uno dei componenti del seggio accerta che lo studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;

3) l'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;

4) il presidente o uno dei componenti del seggio consegna la scheda e la matita. Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 3, all'elettore viene altresì consegnata la scheda corrispondente all'Area Didattica di appartenenza;

5) l'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;

6) l'elettore riconsegna la matita e la/e scheda/e al presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurre la/e scheda/e nell'urna/e;

7) il presidente o un componente del seggio restituisce il documento d'identità.

Art. 9 - Modalità di espressione del voto

1. L'espressione del voto è libera e segreta, ai sensi di quanto previsto anche dall'art 2, comma 3, dello Statuto e del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
 2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco, mediante un segno nello spazio riservato alla denominazione e/o al simbolo della lista prescelta da apporre con la matita ricevuta dal presidente e da un componente del seggio. Il voto di preferenza attribuito a un candidato comporta l'attribuzione del voto alla lista alla quale il candidato stesso appartiene. Nell'ipotesi in cui non sia indicata la lista ma venga espressa più di una preferenza in favore di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo.
 3. Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza; le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.
 4. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata sono inefficaci.
 5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso di identità di cognome tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
 6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dalla struttura pubblica competente. Il presidente ne dà atto a verbale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito.
-

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.
 2. Alle operazioni di scrutinio può assistere un solo rappresentante per ogni lista concorrente, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, di questo Regolamento.
 3. Sono nulle le schede che:
 - a) non siano quelle predisposte secondo le modalità previste e consegnate nel seggio;
 - b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) contengano voti espressi in modo equivoco e non sussista alcuna possibilità di identificare la lista prescelta;
 - d) contengano voti espressi a favore di persone che non risultino tra i candidati, oppure a favore di più liste.
 4. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, le schede contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.
-

Art. 11 - Ripartizione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Alle liste concorrenti è attribuito un numero di rappresentanti proporzionale al numero di voti conseguito dalla lista, anche mediante preferenza per uno dei suoi candidati ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo le seguenti modalità:
 - a) per ogni lista è determinata la "cifra elettorale", costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista è determinata la "cifra individuale", costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la "cifra elettorale" di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore "cifra elettorale";
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane per età.
 2. Nessuna incompatibilità sussiste tra la qualità di rappresentante nel Consiglio di Dipartimento e quella di rappresentante nel Consiglio dell'Area Didattica.
 3. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici anche mediante il sito web del Dipartimento entro sette giorni dalla conclusione delle elezioni.
 4. Il Direttore proclama gli eletti entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 12.
-

Art. 12 - Ricorsi

1. Fatta salva la previsione dell'art. 14, ultimo comma, i ricorsi avverso le operazioni elettorali -dal provvedimento di indizione delle elezioni alla comunicazione dei risultati- possono essere presentati al Direttore nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare. Su tali ricorsi decide la Commissione Elettorale di Dipartimento entro i tre giorni successivi.
 2. Avverso le decisioni della Commissione può proporsi ricorso alla Giunta di Dipartimento nel termine di quarantotto ore dall'adozione delle stesse. La Giunta decide entro i tre giorni successivi.
-

Art. 13 - Durata del mandato e sostituzioni

1. Il mandato elettorale cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni.
 2. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre individuali di lista.
 3. La decadenza per cambiamento di *status* non interviene nel caso in cui lo studente eletto, dopo il conseguimento della laurea di primo livello, si iscriva, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale o ad altro corso di laurea di primo livello facente capo al Dipartimento. Si intende iscritto senza soluzione di continuità ad altro corso di laurea lo studente che formalizzi tale iscrizione entro il termine ultimo previsto per l'anno accademico successivo a quello in cui è stata conseguita la laurea di primo livello.
 4. Nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea di primo livello e la formalizzazione dell'iscrizione ad un corso di laurea magistrale o ad altro corso di laurea di primo livello facente capo al Dipartimento entro il citato termine ultimo, lo studente eletto conserva, in regime di *prorogatio*, il diritto a partecipare alle riunioni dell'organo di cui è componente con diritto di voto.
-

Art. 14 - Ufficio Elettorale di Dipartimento

1. Con provvedimento del Direttore è istituito un Ufficio Elettorale di Dipartimento che ha il compito di:
 - a) predisporre le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo forniti dall'Amministrazione centrale, almeno 15 giorni prima della data delle votazioni. Le liste devono individuare il corso di studi e/o l'area didattica cui l'elettore afferisce;
 - b) predisporre i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 5, comma 2;

- c) ricevere le candidature in liste concorrenti;
 - d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
 - e) accertare la regolarità delle sottoscrizioni degli studenti sostenitori delle liste presentate;
 - f) garantire la pubblicità delle liste secondo l'ordine di presentazione delle stesse, curandone l'affissione negli albi delle strutture del Dipartimento;
 - g) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto per mera consultazione, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle votazioni;
 - h) predisporre le schede elettorali ai sensi dell'art. 8, comma 2, e secondo il fac simile allegato.
2. Gli aventi titolo che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente, hanno facoltà, entro il settimo giorno precedente le votazioni, di proporre ricorso scritto al Direttore, che decide in merito entro le successive quarantotto ore.
-

Art. 15 - Commissione Elettorale di Dipartimento

- 1. La Commissione Elettorale di Dipartimento è istituita con provvedimento del Direttore.
 - 2. La Commissione Elettorale ha i compiti di cui agli artt. 4, 6, 11 e 12.
 - 3. La Commissione Elettorale è composta da tre professori (preferibilmente uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal Direttore, che individua altresì tra i medesimi anche il presidente della Commissione.
 - 4. La Commissione Elettorale è integrata, con funzioni consultive, da un rappresentante per ciascuna lista concorrente. Fino all'integrazione con i rappresentanti di cui sopra la Commissione opera nella sua composizione di base.
-

Art. 16 - Rinvio e disposizioni transitorie

- 1. Per ogni questione non prevista espressamente dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- 2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i termini di cui agli artt. 2; 4, comma 4; 6, comma 1, 14, comma 1, lett. g) possono essere ridotti fino ad un terzo.